

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 4, 16, 20, 21 e 24, domanda di marchio comunitario n. 6819908; il marchio figurativo «s.Oliver» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 e 35, registrazione di marchio comunitario n. 4504569; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione tedesca n. 30734710.9; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 e 26, registrazione comunitaria n. 181875; il marchio denominativo «S.Oliver» per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione internazionale n. 959255.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, poiché la commissione di ricorso; (i) ha valutato la somiglianza dei marchi sulla base di fatti/circostanze che non sono stati forniti dalle parti, con la conseguenza che la conclusione in merito alla somiglianza dei segni è errata; e (ii) ha ingiustamente applicato i principi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2012 — CF Sharp Shipping Agencies Pte/Consiglio

(Causa T-53/12)

(2012/C 89/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos e J. Cornelis, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare con effetto retroattivo ed immediato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011⁽¹⁾ del Consiglio e il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio⁽²⁾, nella parte in cui il ricorrente è stato iscritto nell'Allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Nell'ambito del suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto, allorché ha affermato che essa è una società prestanome dell'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, detenuta o controllata da quest'ultima, ha manifestamente snaturato i fatti ed ha commesso un manifesto errore di diritto in relazione all'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, nell'iscrivere la ricorrente nell'Allegato VIII del medesimo regolamento.
- 2) Nell'ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato l'obbligo di motivazione che gli è imposto dall'articolo 296 TFUE e dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio.
- 3) Nell'ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che il difetto di motivazione ha comportato la violazione dei diritti della difesa della ricorrente, in particolare del diritto di essere sentiti e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11)

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)

Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Prym e altri/Commissione

(Causa T-454/07)⁽¹⁾

(2012/C 89/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-500/11)⁽¹⁾

(2012/C 89/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 355 del 3.12.2011.